

ART. 7 Per la pubblicità di cui alle fattispecie
comma 7 contemplate nell'art. 12, effettuata in
(D.Lgs. 507/1993) forma luminosa o illuminata, la relativa
tariffa di imposta è maggiorata del 100 per
cento.

ART. 3 PERIODO TURISTICO
comma 6 Nei mesi di gennaio - luglio - agosto e
(D.Lgs. 507/1993) dicembre si applica la maggiorazione del 50 per
cento.

ART. 4 CATEGORIA SPECIALE
comma 1 Agli effetti dell'applicazione dell'imposta
(D.Lgs. 507/1993) sulla pubblicità, si applica alla categoria
speciale la maggiorazione del 150 per cento
della tariffa normale.

Comma 1 Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, per anno solare e per metro quadrato:

€ 20,68

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 è maggiorata del 100 per cento.

Comma 3 Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare come segue:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg

€ 89,24

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg

€ 59,50

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie

€ 29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Comma 1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare:

€ 69,41

Comma 2 Per la pubblicità di cui al Comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica la seguente tariffa:

fino a 1 mese € 6,94

oltre 1 mese e fino a 2 mesi € 13,88

oltre 2 mesi e fino a 3 mesi € 20,82

Comma 3 Per la pubblicità prevista dai Commi 1 e 2, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applicano le seguenti tariffe:

annua € 34,71

fino a 1 mese € 3,47

oltre 1 mese e fino a 2 mesi € 6,94

oltre 2 mesi e fino a 3 mesi € 10,41

Comma 4 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

€ 4,34

Comma 5 Qualora la pubblicità di cui al Comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di

€ 2,17

ART. 3 PERIODO TURISTICO
comma 6 Per i mesi di gennaio - luglio - agosto e
(D.Lgs. 507/1993) dicembre alla tariffa di cui ai Commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 si applica la maggiorazione del 50 per cento.

ART. 4 CATEGORIA SPECIALE
comma 1 Agli effetti dell'applicazione dell'imposta
(D.Lgs. 507/1993) sulla pubblicità, si applica alla categoria speciale la maggiorazione del 150 per cento della tariffa normale.

ART. 15
(D.Lgs. 507/1993)

PUBBLICITA' VARIA

Comma 1 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a

€ 20,68

Comma 2 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta di

€ 104,12

Comma 3 Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, pari a

€ 52,06

Comma 4 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, pari a

€ 4,34

Comma 5 Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a

€ 13,01

ART. 3 PERIODO TURISTICO
comma 6 Nei mesi di gennaio - luglio - agosto e
(D.Lgs. 507/1993) dicembre si applica la maggiorazione del 50 per cento.

ART. 4 CATEGORIA SPECIALE
comma 1 Agli effetti dell'applicazione dell'imposta
(D.Lgs. 507/1993) sulla pubblicità di cui ai Commi 1, 3 e 5 dell'art. 15, si applica alla categoria speciale la maggiorazione del 150 per cento della tariffa normale.

ART. 19
(D.Lgs. 507/1993)

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(MESSAGGI PUBBLICITARI INFERIORI
E UGUALI AL METRO QUADRATO)

Comma 1 Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Comma 2 La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE
PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

per i primi 10 giorni € 1,61

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

€ 0,48

AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE

per i primi 10 giorni € 1,61

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

€ 0,48

ART. 3
comma 6
(D.Lgs. 507/1993)

PERIODO TURISTICO
Nel mese di gennaio - luglio - agosto e dicembre si applica, solo per le affissioni di carattere commerciale, la maggiorazione del 50 per cento.

- ART. 4
comma 1
(D.Lgs. 507/1993) CATEGORIA SPECIALE
Agli effetti dell'applicazione dei diritti sulle
pubbliche affissioni, solo per le affissioni di
carattere commerciale, si applica alla categoria
speciale la maggiorazione del 150 per cento
della tariffa normale.
- ART. 19
comma 3
(D.Lgs. 507/1993) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il
diritto di cui al comma 2 dell'art.19 è
maggiorato del 50 per cento.
- ART. 19
comma 4
(D.Lgs. 507/1993) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici
fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento;
per quelli costituiti da più di dodici fogli è
maggiorato del 100 per cento.
- ART. 19
comma 5
(D.Lgs. 507/1993) Qualora il committente richieda espressamente
l'affissione in determinati spazi da lui
prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100
per cento del diritto.
- ART. 20-21
(D.Lgs. 507/1993) RIDUZIONI ED ESENZIONI
Alle tariffe di cui all'art. 19 comma 2 si
applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le
riduzioni ed esenzioni previste.
- ART. 22
comma 9
(D.Lgs.
507/1993) Per le affissioni richieste per il giorno in cui
è stato consegnato il materiale da affiggere od
entro i due giorni successivi se trattasi di
affissione di contenuto commerciale, ovvero per
le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni
festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per
cento del diritto, con un minimo di € 30,99 per
ciascuna commissione.

ART. 19

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.Lgs. 507/1993) (MESSAGGI PUBBLICITARI SUPERIORI AL METRO QUADRATO)

Comma 1 Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Comma 2 La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE
PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

per i primi 10 giorni € 2,01

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

€ 0,60

AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE

per i primi 10 giorni € 2,01

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

€ 0,60

ART. 3

PERIODO TURISTICO

comma 6

(D.Lgs. 507/1993)

Nel mese di gennaio - luglio - agosto e dicembre si applica, solo per le affissioni di carattere commerciale, la maggiorazione del 50 per cento.

- ART. 4
comma 1
(D.Lgs. 507/1993) CATEGORIA SPECIALE
Agli effetti dell'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni, solo per le affissioni di carattere commerciale, si applica alla categoria speciale la maggiorazione del 150 per cento della tariffa normale.
- ART. 19
comma 3
(D.Lgs. 507/1993) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto di cui al comma 2 dell'art.19 è maggiorato del 50 per cento.
- ART. 19
comma 4
(D.Lgs. 507/1993) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
- ART. 19
comma 5
(D.Lgs. 507/1993) Qualora il committente richieda espressamente l'affissione in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
- ART. 20-21
(D.Lgs. 507/1993) RIDUZIONI ED ESENZIONI
Alle tariffe di cui all'art. 19 comma 2 si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le riduzioni ed esenzioni previste.
- ART. 22
comma 9
(D.Lgs. 507/1993) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 38,85 per ciascuna commissione.